

2.b) Sostegno ai percorsi per le libere professioni.

Soggetto competente: **Agenzia del lavoro.**

1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

La Provincia autonoma di Trento (di seguito denominata Provincia) ha stipulato un Protocollo d'intesa con il Collegio dei geometri, il Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati (di seguito denominato Protocollo d'intesa per geometri e periti industriali), nonché un Protocollo d'intesa con il Consiglio notarile della provincia di Trento (di seguito denominato Protocollo d'intesa per notai) al fine di sostenere il percorso di praticantato previsto per l'accesso alle libere professioni da parte dei giovani.

I benefici del presente intervento sono concessi nel limite delle risorse assegnate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono beneficiare dell'intervento giovani, di età inferiore o uguale a 35 anni al momento della presentazione della domanda, diplomati o laureati, residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni, che desiderano sostenere, o stanno sostenendo, un periodo di praticantato presso professionisti iscritti ai seguenti ordini professionali:

- **Collegio dei geometri della provincia di Trento;**
- **Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Trento.**

Possono beneficiare dell'intervento giovani laureati, di età inferiore o uguale a 35 anni al momento della presentazione della domanda, residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni, che desiderano sostenere, o stanno sostenendo, un periodo di praticantato presso professionisti iscritti al **Consiglio notarile della provincia di Trento.**

3. TIPOLOGIE D'INTERVENTO

L'importo massimo del prestito d'onore della Provincia è di **5.200 euro** annui erogabili annualmente in un unico importo. Il giovane indica l'importo del prestito richiesto.

Il **prestito d'onore a tasso zero** è concesso se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

Il **prestito d'onore a tasso intero** (media mensile dell'Euribor 1/un mese - 365 giorni diminuita di un punto percentuale) è concesso se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente supera le soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

Il prestito d'onore è concesso a tasso intero se alla domanda non è allegato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF.

Il prestito d'onore della Provincia consiste in una forma speciale di finanziamento a condizioni agevolate, senza necessità, da parte del richiedente, di presentare garanzie reali o personali di terzi.

Il prestito d'onore della Provincia è fruibile per un periodo pari alla durata del praticantato e comunque per un periodo massimo di 2 anni.

La domanda di finanziamento può essere presentata anche per **percorsi di praticantato già iniziati** al momento della presentazione della medesima ed è valida per il periodo di praticantato residuo purché non inferiore all'anno. L'importo massimo del prestito d'onore è determinato in proporzione al numero di mesi di durata residua del praticantato; lo spezzone di mese superiore ai 15 giorni è equiparato ad un intero mese.

Per la pratica dei geometri e dei periti industriali, il prestito d'onore della Provincia è **integrato**, sulla base del Protocollo d'intesa per geometri e periti industriali, da una somma erogata al giovane trimestralmente, a titolo di borsa di studio, per tutta la durata del praticantato, di importo pari al prestito finanziato dalla Provincia, con risorse messe a disposizione dal professionista che ospita il praticante. Il

relativo impegno da parte del professionista costituisce **condizione** per la concessione del prestito d'onore della Provincia.

Per la pratica dei notai, il prestito d'onore della Provincia è **integrato**, sulla base del Protocollo d'intesa per notai, da una somma erogata al giovane annualmente in unica soluzione, a titolo di borsa di studio, per tutta la durata del praticantato, di importo pari al prestito finanziato dalla Provincia, con risorse messe a disposizione dal Fondo integrativo istituito appositamente dal Consiglio notarile. Il relativo impegno da parte del Consiglio notarile costituisce **condizione** per la concessione del prestito d'onore della Provincia.

Le Casse rurali, in qualità di soggetto bancario identificato dalla Provincia per la gestione dei prestiti, provvedono ad erogare il prestito d'onore della Provincia e la borsa di studio, tramite un contratto di finanziamento.

Per accedere al finanziamento è necessario essere titolari o impegnarsi all'apertura di un conto corrente presso una delle Casse rurali del Trentino al quale sono applicate le condizioni previste dal "conto Università" di seguito specificate:

- tasso attivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) diminuita di 2 punti percentuali (fino a 10.000 euro);
- tasso passivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) maggiorata di 2 punti percentuali (per utilizzi extra apertura di credito);
- spese di tenuta conto con operazioni illimitate: zero;
- spese di invio degli estratti conto: zero;
- spese di chiusura di fine anno: zero;
- spese postali: zero;
- spese per addebito diretto in conto delle utenze e pagamenti periodici: zero;
- libretti assegni: gratuiti (solo per maggiorenni);
- carta di debito internazionale: gratuita;
- carta di credito CartaSì Campus Web: a condizioni vantaggiose (solo per studenti universitari);
- imposta di bollo: a carico del titolare del conto corrente.

Il contratto di finanziamento è strutturato in 3 fasi, individuate in base all'importo del prestito, come da tabella che segue.

| | IMPORTO DEL PRESTITO INFERIORE O UGUALE A 6.000 EURO | IMPORTO DEL PRESTITO SUPERIORE A 6.000 EURO |
|-------------------------|--|---|
| 1. PERIODO DI FRUIZIONE | pari alla durata del praticantato, comunque non oltre 2 anni | |
| 2. PERIODO DI GRAZIA | 12 mesi | 18 mesi |
| 3. PERIODO DI RIMBORSO | 5 anni | 10 anni |

1. periodo di fruizione: è il periodo durante il quale il beneficiario può farsi accreditare sul proprio conto corrente le risorse nei limiti e con le modalità previste dalle direttive del Fondo giovani; salvo il caso dei prestiti a tasso zero, gli interessi sulle somme utilizzate sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
2. periodo di grazia: è l'arco temporale in cui non è richiesta la restituzione delle somme utilizzate, ma in cui gli interessi, salvo il caso dei prestiti a tasso zero, maturano e sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
3. periodo di rimborso: è il periodo durante il quale è richiesto il rimborso del prestito in rate mensili posticipate.

Il giovane comunica, entro 30 giorni, all'Agenzia del lavoro l'eventuale **interruzione** della pratica. Per quanto riguarda il prestito d'onore del Fondo giovani, dal momento dell'interruzione cessa la fase di fruizione ed iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

Al termine del primo anno di fruizione del finanziamento e, comunque, al termine della pratica, il collegio o l'ordine professionale comunica all'Agenzia del lavoro il compimento della pratica.

In ogni caso, il giovane può interrompere in qualsiasi momento il prestito d'onore: da quel momento iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

Il giovane può estinguere in via anticipata il prestito d'onore in qualsiasi momento. L'eventuale estinzione anticipata, parziale (per importi non inferiori a 300 euro) o totale, è senza spese. Al versamento della prima rata inizia il piano di ammortamento.

Non sono richieste spese d'istruttoria.

Gli oneri fiscali sono a carico del richiedente.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di prestito d'onore è presentata **entro il 31 dicembre** dell'anno di pratica per il quale si chiede l'erogazione del medesimo.

La domanda:

- è redatta utilizzando il modello predisposto dall'Agenzia del lavoro;
- è presentata al seguente indirizzo:

Provincia autonoma di Trento
Agenzia del lavoro
Via Guardini, 75
38121 TRENTO (TN)
piano 3 – Area iniziative formative

Orari di apertura al pubblico: da lunedì al venerdì 8.30-13.00
giovedì 14.30 - 16.00

La domanda può essere presentata con una delle modalità consentite dall'ordinamento.

Alla domanda è **allegata** la seguente documentazione:

- il modulo per la detrazione d'imposta per l'anno di competenza;
- copia di un documento di identità del richiedente nel caso in cui la domanda non sia presentata direttamente dallo stesso;
- per la pratica dei geometri e dei periti industriali: la dichiarazione del professionista iscritto all'ordine professionale con la quale si impegna a versare, in tranches trimestrali, al Fondo giovani, per la durata della pratica, un importo complessivo di entità pari a quello assegnato dalla Provincia;
- per la pratica dei notai: la dichiarazione del Consiglio notarile con la quale si impegna a versare al Fondo giovani, annualmente in unica soluzione, tramite il Fondo integrativo, per la durata della pratica, un importo di entità pari a quello assegnato dalla Provincia.

Al fine di presentare la **domanda di prestito d'onore a tasso zero**, è necessario prioritariamente:

- a) aver effettuato la dichiarazione dei dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, utilizzando il modello ICEF approvato dalla Giunta provinciale, secondo i seguenti criteri:
 - per la domanda presentata o spedita per posta entro il 30 giugno, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono riferiti al secondo anno antecedente quello di presentazione

della domanda (esempio: per la domanda presentata entro giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2006 e al patrimonio al 31 dicembre 2006);

- per la domanda presentata o spedita per posta dopo il 30 giugno, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono riferiti all'anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata dopo il 30 giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2007 e al patrimonio al 31 dicembre 2007);

- b) aver presentato la domanda di valutazione della condizione economica del nucleo familiare per l'accesso al Fondo giovani, utilizzando il modello approvato con determinazione del Servizio Istruzione disponibile all'indirizzo internet www.perilmiofuturo.it.

La dichiarazione sostitutiva ICEF e la domanda di valutazione della condizione economica familiare di cui sopra sono presentate presso i soggetti abilitati, che rilasciano al richiedente il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso al Fondo giovani, attestante la modalità di ammissione al prestito d'onore.

L'elenco dei soggetti abilitati (centri di assistenza fiscale - CAF) è disponibile all'indirizzo internet http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5. CONCESSIONE DEL PRESTITO D'ONORE

I finanziamenti sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dall'Agenzia del lavoro.

L'Agenzia del lavoro accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni, la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani e l'ammontare del finanziamento.

Il venerdì di ogni settimana, relativamente alle richieste protocollate dal giovedì della settimana precedente al mercoledì della settimana corrente, l'Agenzia del lavoro adotta il provvedimento di concessione dei prestiti d'onore ai richiedenti e ne chiede la liquidazione da parte della banca. Essa:

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione del prestito d'onore; decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il beneficiario, ai fini della stipula del contratto, può rivolgersi alla Cassa rurale indicata nella domanda; il contratto deve essere concluso, a pena di decadenza, entro 3 mesi da quest'ultimo termine;
- b) comunica al richiedente che mancano risorse per la liquidazione del prestito d'onore, informandolo della possibilità che il prestito d'onore sia successivamente concesso qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

6. REVOCA DEI BENEFICI

In caso di mancata comunicazione entro 30 giorni dell'interruzione della pratica e nel caso in cui sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda di concessione del beneficio, si procede alla **revoca** del prestito d'onore; la fase di fruizione del prestito è interrotta anticipatamente e le somme prelevate sono restituite entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca.

7. INFORMAZIONI

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Pertanto si informa che:

- il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dall'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essa collegati;
- i dati sono trattati in forma scritta e su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dall'articolo 59 della legge provinciale n. 20 del 2005 e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento comporta l'impossibilità, da parte della Provincia, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici; ai fini dell'erogazione dei benefici, i dati forniti dal richiedente sono comunicati alla banca;
- titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Agenzia del lavoro, con sede a Trento, via R. Guardini, n. 75;
- l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere contattati :

0461/496048 o 0461/496096; 0461/496115; 0461/496178.

<http://blog.perilmiofuturo.it/>

www.perilmiofuturo.it/